CAMERA DEI DEPUTATI N. **3655**-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 5 giugno 1997

(Relatore: **DI STASI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte

Presentato il 7 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore lattiero-caseario è stato oggetto, in questi ultimi mesi, di un dibattito nel Parlamento e nel Paese che, per durata ed intensità, ha pochi precedenti. La vicenda delle quote latte è connotata da una particolare complessità dovuta ad una normativa nazionale e comunitaria contraddittoria, ma anche ad una gestione approssimativa e poco trasparente.

Di tanto si sono resi conti i parlamentari, sia nel corso della indagine conoscitiva svolta dalla XIII Commissione sia in sede di conversione dei decreti-legge emanati dal Governo.

Alle stesse conclusioni è giunta la Commissione di indagine voluta dal Governo e istituita con il decreto-legge n. 11 del 1997.

E nella storia opaca delle quote latte sono state introdotte importanti e positive novità proprio con il citato decreto-legge n. 11 del 1997.

Tale decreto, infatti, ha istituito la Commissione governativa di indagine per far luce sul recente passato ed ha previsto un sistema informativo nazionale che, per la prima volta, consentirà di conoscere, in tempo reale, il numero dei capi bovini e la produzione lattiera delle singole aziende zootecniche.

In attesa che l'anagrafe bovina veda la luce, la Commissione di indagine ha descritto situazioni e vicende illecite delle quali molti sospettavano l'esistenza; per evidenziarne la portata e la gravità basta leggere alcune delle considerazioni conclusive contenute nella relazione.

La Commissione di indagine ha posto questioni assai rilevanti per numero e qualità, anche se alcune affermazioni poggiano su fatti e circostanze che vanno chiariti meglio.

Volendo attenersi ai fatti certi e utili al procedimento di conversione del decreto-legge n. 118 del 1997, si può affermare che:

a) sono stati individuati circa 15.000 allevatori che nel 1995/96 hanno superato la quota ad essi assegnata;

b) in attuazione del decreto-legge n. 11 del 1997, tali produttori hanno pagato il 25 per cento del superprelievo e avrebbero dovuto il rimanente 75 per cento entro il 10 maggio 1997;

c) l'Unione europea ha comunicato all'Italia la decisione di trattenere alla fonte le somme dovute dai produttori del nostro Paese per il superprelievo relativo alla produzione 1995/96;

d) la Commissione di indagine ha messo in dubbio lo sforamento del quantitativo globale concesso all'Italia, ma non ha precisato la posizione di ciascuno dei produttori soggetti a superprelievo, nei termini richiesti dal decreto-legge n. 11 del 1997.

Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di conversione, la n. 81 del 28 marzo 1997, stabilisce infatti che, sulla base delle specifiche risultanze della Commissione governativa di indagine, l'AIMA provvede, entro i successivi 60 giorni, ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995/96 e ad effettuare i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996/97.

La relazione, oltre a individuare precise responsabilità nei confronti di parte dei produttori e degli acquirenti e anche degli

organismi che hanno competenze nella gestione, evidenzia, sulla base di una corposa massa di dati raccolti, una situazione generale caratterizzata dai seguenti fenomeni:

l'Italia è interessata da circolazione di latte e di prodotti derivati di dubbia provenienza, di latte non fatturato e che pertanto sfugge ad ogni controllo formale o cartaceo;

non tutto il latte, che in apparenza o formalmente è vaccino, è in realtà veramente tale, provenendo da manipolazioni e/o alterazioni di latte in polvere;

vi è una non precisata quantità di latte di provenienza estera che, in assenza di controllo, è utilizzato come latte prodotto in Italia, determinando così un aggravamento dello sforamento del quantitativo globale;

vi sono forme di associazione tra aziende del settore effettuate con accordi contrattuali elusivi della normativa comunitaria e nazionale e che, per la loro natura privatistica, sono sottratti anche ai previsti controlli cartacei da parte delle regioni e/o dell'AIMA.

La Commissione governativa deve svolgere ancora tutto il controllo straordinario della quantità effettiva della produzione nazionale di latte vaccino relativo al 95/96 e al 96/97, al fine di stabilire l'esistenza e l'entità dello sforamento del quantitativo globale assegnato all'Italia.

All'interno di tale azione di controllo verrà in chiaro la questione dei singoli produttori che risultano eccedenti dopo la compensazione disposta dalle norme vigenti.

Di qui la necessità, che non è sfuggita al Governo, di disporre una nuova fase di attività della Commissione di indagine e, conseguentemente, di spostare in avanti il termine per il saldo del superprelievo a carico dei produttori.

Il decreto-legge prevede, infatti, all'articolo 1, comma 1, la proroga dell'operatività della Commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, fino al 10 luglio 1997, al fine di rendere possibili ulteriori accertamenti in ordine alla produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995/96 e 1996/97.

La Commissione ha opportunamente prorogato tale termine al 30 luglio, conseguentemente spostando il termine per la presentazione dei modelli L1 al 30 giugno e quello relativo al pagamento del superprelievo al 15 settembre. In tal modo è stata recepita l'osservazione avanzata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sul testo originario del decreto.

Tra le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione la più significativa consiste nell'introduzione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, che mira a restituire liquidità ai produttori prevedendo, in particolare, che gli acquirenti di latte bovino trattengano, per la campagna 1996-1997, soltanto il 20 per cento del superprelievo relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

La bontà dell'impianto normativo del disegno di legge in esame, comprensivo delle modificazioni apportate dalla Commissione, è testimoniata dai pareri favorevoli espressi da tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

Giovanni DI STASI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo come modificato dalla Commissione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo come modificato dalla Commissione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo come modificato dalla Commissione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea, esaminato il disegno di legge in oggetto,

– premessa l'esigenza che sulla normativa delle quote latte, anche considerata l'attuale fase di rinegoziazione in sede comunitaria, si pervenga quanto prima ad un azzeramento della disciplina esistente in vista della sua complessiva risistemazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul testo, con la seguente osservazione:

– che si proceda ad un differimento del pagamento del saldo del prelievo supplementare di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, per consentire i necessari approfondimenti sulla relazione definitiva presentata dalla Commissione governativa di indagine ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

PARERE FAVOREVOLE

sulle modificazioni apportate dalla Commissione.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte.	1. Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 10 luglio 1997 » *con le seguenti:* « 30 luglio 1997 »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali » *sono sostituite dalle seguenti:* « , al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Parlamento »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « a ripetere le somme trattenute in meno » *sono sostituite dalle seguenti:* « a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno »;

al comma 3, ultimo periodo, le parole: « per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 15 settembre 1997 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 10 giugno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 1997 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate ».

Decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 104 del 7 maggio 1997.*

Disposizioni urgenti in materia di quote latte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dell'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, sulla base della relazione da questa presentata ed al fine di acquisire in tempo utile, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione, i dati definitivi della produzione nazionale lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al 10 luglio 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per

singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a ripetere le somme trattenute in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997.

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della commissione del 9 marzo 1993, è differita al 10 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'AIMA, da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

DDL13-3655A
Lire 500